



**COMUNE DI SOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**ORDINANZA N. 3 DEL 06.04.2021**

**OGGETTO MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA EPIDEMMIA DA COVID-19 --  
CHIUSURA PARCHI**

**IL SINDACO**

**Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e tutti gli atti successivi e conseguenti finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

**Dato atto** che il sindaco è autorità preposta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di eliminare ogni possibile pericolo per incolumità di persone;

**Verificato** che all'interno dei parchi comunali ci sono continui assembramenti, il mancato o scorretto utilizzo delle mascherine e la presenza di ragazzi di età inferiore ai 14 anni non accompagnati e sorvegliati dai genitori come previsto dall'allegato 8 delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

**Richiamato** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

**La chiusura di parchi e giardini pubblici presenti sul territorio comunale sino alla data del 30 aprile 2021, con eventuale proroga o revoca sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico.**

**E' consentito esclusivamente l'utilizzo del parco di Via Marco Biagi (località Banchettina) da parte dei soggetti con disabilità**

**La presente ordinanza esplicherà i suoi effetti dalla data del 07.04.2021**

## **DISPONE**

- L'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale, sul sito internet [www.comune.sovere.bg.it](http://www.comune.sovere.bg.it) ed all'ingresso dei parchi e giardini pubblici per la più ampia diffusione e conoscenza;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza all'ufficio di Polizia Locale ed alla locale stazione di Pubblica Sicurezza per la garanzia del rispetto della stessa;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza alla *Prefettura – Ufficio Territoriale di Bergamo*.

## **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni Legge 06.12.71, n. 1034) ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla sede municipale, 06 Aprile 2021

**IL SINDACO**  
Francesco Filippini